



COMUNICATO UFFICIALE N. 306 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 165/AA e 166/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 752 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro LO MONACO, Davide FRANCO e della società CALCIO CATANIA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO LO MONACO, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Alessandro Rosina, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 23.09.2016, emesso a seguito della vertenza n. 59/15, promossa dal suddetto calciatore nei confronti della società Calcio Catania S.p.A., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta decisione;

DAVIDE FRANCO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Catania S.p.A., in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato al calciatore, Alessandro Rosina, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 23.09.2016, emesso a seguito della vertenza n. 59/15, promossa dal suddetto calciatore nei confronti della società Calcio Catania S.p.A., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta decisione;

CALCIO CATANIA S.p.A., per la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide FRANCO e Pietro LO MONACO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società CALCIO CATANIA S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Davide FRANCO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pietro LO MONACO, di € 4.000,00 di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 723 pfi 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Concetta FIORETTO e della società A.S.D. CAMPANIA SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

CONCETTA FIORETTO, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Campania Soccer, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Agostino Daniele e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. Campania Soccer – Frattese 2000 del 24.10.2015, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali-Napoli;

A.S.D. CAMPANIA SOCCER, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra CONCETTA FIORETTO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. CAMPANIA SOCCER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Sig.ra Concetta FIORETTO, di 1 (uno) punto di penalizzazione e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. CAMPANIA SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio